

SLIDE **1**

7 FEBBRAIO
2019



FOCUS MENSILE FISCALITA'

I CONTRIBUENTI FORFETTARI

Torino, 7 febbraio 2019

Relatore:
Andrea Gippone - Commercialista

La Legge 190/2014

Ha introdotto un nuovo regime fiscale forfetario riservato alle persone fisiche. Tale regime, limitato a determinate soglie di reddito che variano in funzione dell'attività esercitata, prevede un sistema di tassazione basato sull'applicazione di un coefficiente di redditività (variabile in relazione alla tipologia di attività svolta) e, al risultato ottenuto, al netto dei contributi previdenziali versati, l'applicazione di una tassazione forfetaria (quindi sostitutiva di ogni imposta) del 15% (ridotta al 5% per le nuove attività). Gli altri benefici, per coloro i quali aderiscono a tale regime, si estendono all'astensione dall'applicazione dell'iva e della ritenuta, dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili e dall'applicazione degli studi di settore.

I limiti di ricavi/compensi e i coefficienti di redditività

Attività	Soglia ricavi/comp.	Coeff. Di redditività
Costruzioni e attività immobiliari	25.000	86%
Intermediari del commercio	25.000	62%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione e servizi finanziari e assicurativi	30.000	78%
Commercio ambulante di altri prodotti	30.000	54%
Altre attività economiche	30.000	67%
Comm. Ambul. di prod. Alimentari e bevande	40.000	40%
Industrie alimentari e delle bevande	45.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	50.000	40%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	50.000	40%

I requisiti di accesso

Possono accedere al regime forfettario solo le persone fisiche che esercitano una attività professionale o di impresa a condizione che nell'anno precedente:

- Abbiamo conseguito ricavi o compensi non superiori ai limiti riportati nella tabella;
- Abbiamo sostenuto spese per lavoro dipendente e assimilato e accessorio non superiore a 5.000 euro lordi;
- Abbiamo sostenuto costi per beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiori a 20.000 euro;
- Abbiamo conseguito redditi da lavoro dipendente o assimilati non superiori a 30.000 euro (salvo il caso in cui detto rapporto di lavoro sia cessato).

Le cause di esclusione

Non possono accedere al regime forfettario coloro i quali nell'anno di applicazione dello stesso:

- Si avvalgano di regimi speciali iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- Non siano residenti in Italia (con una eccezione per coloro che risiedono in uno Stato Ue o aderente allo See e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
- Partecipino a società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti (con la sola eccezione delle società semplici di gestione immobiliare o svolgenti attività agricola non imprenditoriale).

Le cause di decadenza

La disapplicazione del regime forfettario si verifica quando:

- Il contribuente ha esercitato l'opzione per il regime ordinario (anche mediante semplice comportamento concludente);
- Sono venuti meno i requisiti previsti per l'accesso o si è verificata una causa di esclusione (in tali casi il regime cessa a partire dall'anno successivo);
- In caso di accertamento, nel caso in cui emerga l'assenza dei requisiti richiesti per l'accesso o la presenza di una causa di esclusione.

Le regole per l'accesso

Trattandosi di un regime naturale, l'accesso al regime forfettario avviene, per un contribuente che si trova in presenza di tutti i requisiti richiesti e in assenza di una causa di esclusione, adottando un comportamento concludente (nel caso in cui lo stesso esercitasse già l'attività dall'anno precedente) oppure indicando tale opzione nella comunicazione di inizio attività.

Nel caso di passaggio da un regime ordinario a quello forfettario, occorre procedere alla rettifica della detrazione iva in riferimento a:

- beni strumentali non ancora completamente ammortizzati;
- Rimanenze finali dell'esercizio precedente, ancora presenti all'inizio dell'esercizio.

Le semplificazioni del regime

Il regime forfettario comporta le seguenti semplificazioni:

- Il mancato esercizio della rivalsa iva e conseguentemente la mancata detrazione iva sugli acquisti;
- L'esclusione dalla applicazione della ritenuta;
- L'esonero dalla presentazione delle liquidazioni iva, della dichiarazione annuale, dello spesometro, degli studi di settore e della dichiarazione irap;
- L'esonero dalla tenuta dei registri iva;
- I forfettari non devono operare le ritenute d'acconto, ma indicare i codici fiscali dei professionisti in dichiarazione dei redditi.

I vantaggi contributivi

I contribuenti che aderiscono al regime forfettario possono beneficiare di una riduzione del 35% dei contributi previdenziali obbligatori. Si tratta esclusivamente di coloro i quali risultano iscritti alla gestione artigiani e commercianti e riguarda sia i contributi minimi che le eccedenze.

A tal fine occorre presentare apposita domanda telematica all'Inps entro il 28 febbraio di ciascun anno ed è valevole per l'anno in corso.

L'aliquota ridotta

Possono godere dell'aliquota ridotta del 5% in luogo di quella ordinaria del 15%, coloro i quali intraprendono una nuova attività, intendendosi per essa che:

- Il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti un'attività di impresa o di lavoro autonomo, anche in forma associata (comprese le associazioni professionali) o familiare;
- L'attività da esercitare non costituisca in nessun modo mera prosecuzione di un precedente rapporto di lavoro subordinato, con la sola eccezione dell'attività di praticantato;
- Qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, è necessario che nell'anno precedente non siano stati conseguiti ricavi superiori ai limiti propri del regime forfettario per l'attività esercitata.

Le operazioni con l'estero

Occorre analizzare le casistiche in cui può trovarsi un contribuente forfettario che operi con l'estero.

Acquisti di beni da Paese Ue:

- Per importi non superiori a 10.000 euro l'Iva è dovuta nel Paese del fornitore e il cessionario non ha alcun obbligo;
- Per importi superiori a 10.000 euro l'operazione è considerata intracomunitaria, con il rispetto di tutti gli adempimenti del caso.

Cessioni di beni a Paesi Ue: sono considerate cessioni interne senza iva (senza iscrizione Vies e senza intrastat).

Esportazioni ed importazioni: si applicano le regole ordinarie, quindi esportazioni non imponibili ed importazioni per le quali va assolta l'eventuale imposta.

Le operazioni con l'estero

Acquisti di servizi da non residente:

- Per servizi generici acquistati da soggetto Ue: il contribuente integra la fattura con l'iva e la versa entro il giorno del mese successivo, oltre all'eventuale intrastat;
- Per servizi generici acquistati da extra-Ue: il contribuente emette autofattura con l'iva e la versa entro il giorno del mese successivo.

Servizi emesse verso non residente:

Per servizi generici verso soggetto Ue: il contribuente si iscrive al Vies ed emette la fattura senza addebito iva e compila l'eventuale intrastat;

Per servizi generici verso extra-Ue: il contribuente emette fattura senza addebito iva.

La Legge 145/2018

I commi da 9 a 11 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019), ha introdotto alcune rilevanti modifiche al regime forfettario.

Vengono apportate importanti variazioni sia ai requisiti di accesso, che alle cause di esclusione con il risultato di aver allargato di fatto la platea di soggetti che possono dall'anno in corso optare per l'applicazione della tassa piatta.

Viene inoltre previsto per i contribuenti forfettari l'esclusione dall'obbligo della fatturazione elettronica, con la sola eccezione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La Legge 145/2018

Le variazioni intervenute ai requisiti di accesso sono le seguenti:

- E' stato innalzato per tutte le categorie (e uniformato) il limite di ricavi/compensi a 65.000 euro;
- E' stato eliminato il vincolo delle spese per lavoro dipendente e assimilato e accessorio;
- E' stato eliminato il vincolo all'acquisto di beni strumentali.

La Legge 145/2018

Le variazioni intervenute alle cause di esclusione sono le seguenti:

- Non è possibile svolgere l'attività in prevalenza con il proprio datore di lavoro attuale o di chi lo è stato nei due anni precedenti, nonché di un soggetto a lui riconducibile (in realtà la norma al termine usa la locuzione «rapporti di lavoro»);
- Partecipino anche a srl delle quali si detengono partecipazioni di controllo (anche indiretto) e che esercitino attività economiche riconducibili a quelle del forfait.

Calcolo di convenienza del regime forfettario

Nel caso in cui un contribuente voglia adottare il regime forfettario, dopo aver verificato il rispetto dei requisiti e la mancanza delle cause di esclusione, occorre:

- Verificare l'impatto della rettifica alla detrazione iva per chi operava nell'anno precedente in regime ordinario;
- Valutare i costi sostenuti nell'esercizio dell'attività (non più analiticamente deducibili ma solo forfettariamente) e la relativa detrazione iva (persa);
- Valutare la tipologia di attività svolta (chi esercita attività al dettaglio può vedersi riconosciuto un indiretto aumento dei ricavi pur mantenendo i prezzi inalterati);
- Valutare le detrazioni e deduzioni proprie che andranno perse (quindi provare a simulare una tassazione con il regime forfettario in riferimento al reddito dell'anno precedente).

Prospetto di confronto dei regimi agevolati

Regole applicabili	Contr. minimi	Forfait ante 2019	Forfait dal 2019
Determinazione reddito	Analitica	Forfait con coeff. Di redditiv.	Forfait con coeff. Di redditiv.
Aliquota dell'imposta	5% sino ai 35 anni	5% primi tre anni e poi 15%	5% primi tre anni e poi 15%
Versamento contributi	ordinari	Con riduzione possibile 35%	5% primi tre anni e poi 15%
Iva	Esclusione e indetraibilità	Esclusione e indetraibilità	Esclusione e indetraibilità
Limite ricavi o compensi annui	Fino a 30.000 euro	Da 25.000 a 50.000 euro	Fino a 65.000 euro
Valore max beni strumentali	15.000 euro nel triennio	20.000 euro a fine esercizio	Nessuno
Compatibilità con lavoro dipendente	Possibile	Fino a 30.000 euro	Possibile
Disapplicazione del regime	Dall'anno successivo, salvo il superamento del 50% limite	Dall'anno successivo	Dall'anno successivo
Perdite dell'esercizio	Riportabili per 5 anni	Non possibili	Non possibili
Tenuta della contabilità	Non richiesta	Non richiesta	Non richiesta